

BANDO N. 1/2017

**PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
VIA MORETTON 32**

Vicini di Casa Società Cooperativa Onlus bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 1 alloggio sito a Muzzana del Turgnano in via Moretton 32. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade **l'8 dicembre 2017**. Il presente Bando e la modulistica verranno pubblicati sul sito informatico del Comune di Muzzana del Turgnano (www.comune.muzzanadelturgnanano.ud.it) e di Vicini di Casa (www.vicinidicasa.org).

Per ogni informazione rivolgersi: Ufficio di Vicini di Casa aperto a San Giorgio di Nogaro c/o il Comune con il seguente orario : mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 o contattando l'operatore di riferimento Lavinia Simonato al n. 346 652 8721

Udine, 22.11.2017

Il legale rappresentante
Francesco Saccavini

Regolamento per l'assegnazione temporanea di n.1 alloggio sociale di Muzzana del Turgnano sito in via Moretton 32

Art.1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi, di proprietà del Comune di Muzzana del Turgnano, destinati ad affrontare le situazioni di disagio socio – abitativo. Responsabile del procedimento è Vicini di Casa Soc.Coop.Onlus (d'ora in poi indicato come Responsabile)

Art.2 Destinatari

Possono essere destinatari dell'assegnazione degli alloggi cittadini italiani e stranieri, maggiorenni, residenti nel Comune di Muzzana del Turgnano o in uno dei comuni dell'Ambito distrettuale Latisanese e se stranieri in possesso del Permesso di soggiorno oppure della Carta di soggiorno a norma della Legge 30.07.2002 n. 189 e successive modifiche e integrazioni

con i seguenti requisiti:

- a) non essere proprietari o nudi proprietari, né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari, secondo la definizione di cui all'art.2 lett. c) del D.P.Reg. 13.04.2004 n.119. S'intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E' considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile fisico (ufficialmente riconosciuto ex art. 3 L. 104/1992);
- b) non assegnatari di un alloggio ATER o assegnatari che versano in una situazione di emergenza che non gli consente di attendere l'effettiva assegnazione
- c) persone in possesso di un regolare contratto di lavoro dipendente o esercitino un'attività di lavoro autonomo o titolari di altro reddito;
- d) persone con un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.000,00.

Al fine del possesso dei requisiti e dell'attribuzione dei punteggi, nel prosieguo specificati, per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente "more uxorio" e dai figli minorenni di uno o di entrambi, il cui capofamiglia sia legalmente soggiornante o residente nel Comune di Muzzana del Turgnano o in uno dei comuni dell'Ambito distrettuale Latisanese.

Nei casi in cui oltre al richiedente, al coniuge o convivente "more uxorio" e ai figli minorenni, il nucleo familiare, come risultante dalla situazione anagrafica, annoveri un disabile con la connotazione di gravità di cui all'art. 3 della L. 104/92 per il quale venga richiesto l'alloggio, anche tale soggetto concorre ai fini dell'accertamento dei requisiti e dell'attribuzione del punteggio.

Ai fini della partecipazione alle assegnazioni si considerano i redditi complessivi prodotti nel biennio precedente la data del bando.

Non può concorrere all'assegnazione dei presenti alloggi chi è già inquilino di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla data di pubblicazione del bando ovvero chi sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento in materia.

I requisiti di cui alla lettera a) sono richiesti in capo al solo richiedente; gli altri requisiti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

Art.3 Presentazione della domanda

Le domande verranno presentate, su apposita modulistica, allo sportello del Responsabile nelle giornate e modalità indicate dal bando.

Art.4: Modalità di assegnazione

L'assegnazione degli alloggi, avviene a seguito della presentazione della domanda da parte dei servizi sociali del comune di Muzzana del Turgnano (in via prioritaria) e dei comuni dell'Ambito distrettuale Latisanese, dopo aver accertato la presenza dei requisiti e a cura della Commissione così composta:

- rappresentante del comune di Muzzana del Turgnano
- rappresentante della struttura Responsabile
- rappresentante dei servizi sociali di Ambito distrettuale Latisanese

La competente Commissione ha il compito dopo aver accertato la regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti dei concorrenti di valutare la situazione soggettiva di ciascun concorrente attenendosi ai seguenti criteri di priorità:

persone appartenenti alle categorie:

1. numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione di un alloggio adeguato;
2. situazione reddituale in base alla dichiarazione ISEE;
3. persone che debbano abbandonare l'alloggio per:
 - sentenza o provvedimento di sfratto esecutivo, non motivati da inadempienze contrattuali;
 - inadeguatezza o grave degrado del medesimo ovvero dichiarato inabitabile con apposito provvedimento dai competenti organi E' considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile fisico (ufficialmente riconosciuto ex art. 3 L. 104/1992);
4. soggetti che risiedono da un maggior numero di anni nel territorio comunale o in uno dei comuni dell'Ambito distrettuale Latisanese e che vi prestino la propria attività di lavoro (per i soggetti di cui al punto a);
5. persone nelle graduatorie dell'ATER ma non assegnatarie di alloggi

Art.5. Assegnazione e canone

L'alloggio assegnato è usufruibile dal giorno seguente la data di stipula del contratto transitorio, avvenuta tra il soggetto richiedente e il Responsabile sopra indicato.

L'assegnatario dovrà provvedere al versamento mensile di un canone così come stabilito :
€ 150,00

Art.6. Durata dell'assegnazione

Gli alloggi sociali vengono concessi per il tempo necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque prevalentemente per una durata non superiore a mesi 12 dalla data di assegnazione.

Art. 7: Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposta da Vicini di Casa su segnalazione della Commissione nei seguenti casi:

- a. per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b. per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa.

Art. 8: Decadenza dell'assegnazione

La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata da Vicini di Casa, su segnalazione della Commissione nei casi in cui l'assegnatario:

- a. abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso, oppure non lo abbia occupato stabilmente nel termine di 7 giorni dalla consegna;
- c. abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
- d. non abbia mantenuto gli impegni presi all'atto dell'assegnazione in forza dell'art. 9 del presente regolamento.

Per il provvedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dell'assegnazione comporta il rilascio immediato dell'alloggio.

Art. 9: Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario, all'atto della stipula dell'atto di assegnazione, si impegna a rispettare il programma eventualmente concordato con il servizio sociale di riferimento e con gli eventuali altri servizi coinvolti.

L'assegnatario si impegna inoltre a liberare, entro 30 giorni dalla comunicazione della disponibilità di altra abitazione da parte dell'ATER, l'alloggio assegnato. Il mancato rispetto dei presenti impegni comportano la decadenza dell'assegnazione (vedi art. 8).